

Decreto-legge del 20/10/2020 n. 129 -

Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Disposizioni in materia di riscossione

Articolo 2

Art. 2 Entrata in vigore

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 21/10/2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77](#) e [87 della Costituzione](#);

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Visto il [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#);

Visto il [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#), recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Visto il [decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125](#), recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione in considerazione del protrarsi della predetta situazione di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Art. 1 Disposizioni in materia di riscossione

In vigore dal 21/10/2020

1. All'[articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'[articolo 19, comma 2, lettera a\), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#);

b) anche in deroga alle disposizioni dell'[articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), e salvo quanto previsto dall'[articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'[articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159](#)».

2. All'[articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'[articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#) e dell'[articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito con modificazioni dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#);

b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'[articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#);

c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Art. 2 Entrata in vigore

In vigore dal 21/10/2020

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)